



Bruxelles, 28 novembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0284 (NLE)**

**16061/14
ADD 1**

PECHE 562

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2015 e 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde - Adozione

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Occhialone nelle zone VI, VII, VIII, IX, X

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che gli Stati membri si impegnano a porre in essere entro il 31 maggio 2015 misure intese a limitare le catture accessorie di occhialone in acque dell'UE ed internazionali delle zone VI, VII e VIII. Il Consiglio e la Commissione si impegnano a far valutare tali misure dagli organismi scientifici idonei durante il 2015 per valutare l'efficacia delle misure poste in essere e l'eventuale necessità di misure supplementari.

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che lo stock di occhialone presente nella zona IX può essere distribuito nell'Atlantico e nel Mediterraneo e, pertanto, può essere oggetto di attività di pesca sia degli Stati membri, sia di paesi terzi. In considerazione di ciò, la Commissione continuerà a sostenere la cooperazione in atto con i pertinenti paesi terzi al fine di migliorare la valutazione scientifica dello stock e di concordare un approccio di gestione congiunta al più presto possibile. La Commissione si impegna a fare valutare scientificamente dagli organismi scientifici idonei le misure concordate nel quadro dell'approccio di gestione congiunta e ad esaminare detta valutazione con l'obiettivo di produrre una proposta intesa ad adattare i livelli di cattura e la zona contemplata dal TAC in linea con la valutazione scientifica. Riguardo alla questione della taglia minima per l'occhialone, quest'ultima esiste per lo stock di tale specie catturato nel Mediterraneo. Pertanto, le catture di occhialone sotto taglia non possono, in particolare, essere vendute o offerte in vendita nell'UE. La Commissione esaminerà la maniera più efficace per ottenere una taglia minima equivalente per l'occhialone catturato nell'Atlantico.

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che sono in vigore misure nazionali per la gestione dello stock di occhialone nella zona X. Il Consiglio e la Commissione si impegnano a far valutare scientificamente tali misure al più presto possibile al fine di valutare se esse siano efficaci e se occorranza misure supplementari.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Granatiere

Durante il 2015 la Commissione monitorerà l'evoluzione delle catture di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris* e di granatiere della specie *Macrourus berglax* nell'ambito dei TAC combinati e, ove necessario, chiederà un'ulteriore consulenza scientifica sugli stock di granatiere e la distribuzione di catture per ciascuna specie. Su tale base, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di possibili adeguamenti dei relativi TAC.

**DICHIARAZIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
RIGUARDO ALLA PROPOSTA DELLA PRESIDENZA SULLA PROPOSTA CHE
STABILISCE, PER IL 2015 E 2016, LE POSSIBILITÀ DI PESCA PER DETERMINATI
STOCK ITTICI DI ACQUE PROFONDE**

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese esprimono vivo rammarico per i risultati conclusivi del Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 novembre, che stabiliscono TAC e contingenti per determinati stock ittici di acque profonde per i prossimi due anni, 2015 e 2016.

I governi di Spagna e Portogallo ritengono che il compromesso definitivo avrebbe dovuto seguire determinati principi essenziali da applicare a tutti gli stock interessati:

- assicurare parità di trattamento a tutti gli Stati membri nell'attuazione della nuova PCP;
- far sì che le decisioni siano basate su una solida consulenza scientifica;
- includere non soltanto parametri biologici ma anche socio-economici;
- tenere conto l'attività dei paesi terzi nella gestione delle specie condivise.

In particolare, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non hanno avuto altra scelta che votare contro la proposta di compromesso poiché i suddetti principi generali di coerenza tra zone e di regole per la determinazione dei contingenti, nel caso specifico dello stock di occhialone delle zone CIEM IX e X, non sono stati osservati dalla Commissione.

- Né la proposta iniziale relativa ad una riduzione del contingente del 62%, né quella definitiva adottata con una riduzione del 52%, ma neppure la riduzione del 25% decisa per la zona X, sono allineate al parere scientifico relativo alle attività di pesca di questo tipo (disponibilità di dati limitati). Tale riduzione è palesemente discriminatoria rispetto a quelle decise per altre specie e zone in una situazione biologica analoga. Non risulta giustificata perché da sola non produrrà la ricostituzione dello stock ed avrà gravi effetti sulle popolazioni locali.
- La relazione del CIEM sullo stock di occhialone della zona IX non tiene conto delle catture da parte di paesi terzi ed il risultato, pertanto, non è imparziale.

- Poiché la pesca dell'occhialone è un'attività condivisa con paesi terzi, la sola azione di ridurre le catture da parte della flotta europea, non permette di ricostituire la risorsa. Sin dal Consiglio del novembre 2012 la Spagna ha continuato a chiedere invano alla Commissione europea di coinvolgere il paese terzo in questione nella gestione dell'attività di pesca, così come ha fatto per altri stock condivisi (Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer per lo sgombro, il melù, l'aringa, ecc.). Le conseguenze di questa inazione hanno portato ad una proposta che prevede una riduzione unilaterale dei contingenti, causando un progressivo allontanamento della flotta europea che andrà soltanto a vantaggio di un paese terzo, con la circostanza aggravante che le relative catture saranno ancora vendute sul mercato europeo, senza ottenere la ricostituzione di questa specie e senza tenere in considerazione le misure di gestione nazionali già adottate da Portogallo e Spagna.

Per quanto riguarda l'inclusione del granatiere della specie *Macrourus berglax* nei TAC di granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris*, il rigetto della proposta di compromesso si basa su due motivi:

- la Spagna ritiene che i principi essenziali di distribuzione delle nuove opportunità di pesca, come il principio di stabilità relativa sulla base delle catture storiche di ciascuno Stato membro, non siano stati rispettati;
- la Spagna altresì ritiene che la Commissione non abbia incluso nei suoi calcoli tutte le catture di questa specie storicamente effettuate dalla flotta spagnola.

La Spagna e il Portogallo auspicano che le proposte future siano il risultato di posizioni coerenti, basate unicamente sulle migliori pratiche di gestione delle attività di pesca, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e con un'attenzione agli aspetti socio-economici, uniformandosi ai principi sanciti nella nuova PCP entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno.